

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2279)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 31 ottobre 1962 (V. Stampato n. 4074)

presentato dal Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(BOSCO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 novembre 1962*

Nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione di beni immobili

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sulle locazioni di beni immobili urbani a tempo determinato l'imposta proporzionale di registro è dovuta nella misura del 6 per cento delle rendite catastali dei beni locati, in ragione di ogni anno o frazione di anno della durata del contratto. Per gli immobili urbani le rendite sono determinate a norma

del regio decreto-legge 13 aprile 1939, numero 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249 e rivalutato con i coefficienti stabiliti annualmente dal Ministro delle finanze.

Qualora gli immobili indicati al primo comma non risultino ancora censiti in catasto, l'imposta proporzionale di registro è dovuta nella misura del 4 per cento sull'ammontare dei prezzi e dei corrispettivi patuiti, secondo la norma dell'articolo 54 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.

Dette aliquote sono comprensive dell'imposta generale sull'entrata di cui all'articolo 3, lettera a), del decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, nonché dell'addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145 e successive modificazioni.

Le ricevute e le quietanze rilasciate per il pagamento dei canoni di locazione di beni immobili sono soggette fin dall'origine alla imposta di bollo di lire due per ogni mille lire o frazione di lire mille col massimo di lire 50.

Art. 2.

Per la liquidazione dell'imposta di registro dovuta sulle locazioni di beni immobili di cui al primo ed al secondo comma del precedente articolo 1 stipulate con atto pubblico, scrittura privata non autenticata o con contratto verbale, le parti debbono indicare, nell'atto o nella denuncia, oltre le clausole contrattuali, la rendita catastale dell'immobile locato, ove questo sia stato già censito, nonché, le singole unità immobiliari oggetto del contratto.

Per i contratti di locazione di durata pluriennale l'imposta di registro è liquidata annualmente in relazione al valore della rendita catastale determinata ai sensi del precedente articolo 1 ed il pagamento al competente Ufficio del registro va fatto ogni anno entro 20 giorni dalla data di inizio dell'annata locatizia stabilita nel contratto secondo le modalità di cui al successivo articolo 3.

Art. 3.

Il pagamento dell'imposta di registro dovuta sulle proroghe pure e semplici dei contratti di locazione stipulati con scrittura privata non autentica o con convenzione verbale, può essere effettuato:

a) mediante registrazione fiscale della scrittura o della denuncia verbale che dovranno contenere, oltre l'indicazione delle clausole contrattuali, l'indicazione della ren-

data catastale dell'immobile locato, ove questo sia stato già censito, nonché l'indicazione delle singole unità immobiliari oggetto del contratto;

b) mediante versamento sul conto corrente postale intestato al competente Ufficio del registro entro venti giorni dalla data di stipulazione della convenzione.

Il polizzino di versamento sul conto corrente postale deve recare l'indicazione della data di stipulazione e di quella di registrazione del contratto originario.

L'Ufficio del registro deve riportare, in calce al contratto originario, gli estremi del versamento del tributo corrisposto sulla proroga della locazione, effettuato mediante conto corrente postale.

Art. 4.

Quando l'ammontare dei canoni di locazione relativi a contratti stipulati da persone fisiche non sia inferiore a lire 1 milione e 200 mila annue e sempre quando locatore sia una persona giuridica, il locatore stesso è tenuto ad aprire, a proprio nome, un conto corrente postale e ad effettuare il pagamento dell'imposta dovuta per le rate annuali dei contratti poliennali o per le proroghe o rinnovi contrattuali, mediante postagiuro.

Art. 5.

In caso di omesso o ritardato pagamento dell'imposta di registro stabilita dalla presente legge è applicabile una soprattassa, non riducibile, in ragione di sei volte l'imposta non pagata.

La soprattassa è ridotta ad un decimo nel caso in cui il pagamento venga effettuato non oltre il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine.

In caso di omessa o di infedele dichiarazione, imputabile al dichiarante, dell'ammontare della rendita catastale ovvero dei

prezzi o dei corrispettivi pattuiti è dovuta una sopratassa, non riducibile, pari a 12 volte la imposta annua evasa. Eguale sopratassa, non riducibile, è dovuta nel caso in cui, in contrasto con le risultanze catastali e per fatto del dichiarante, sia dichiarato che gli immobili locati non sono censiti in catasto.

La sopratassa di cui al comma precedente è ridotta ad un decimo nel caso in cui la dichiarazione venga presentata entro il 60° giorno dalla data d'obbligo ed è ridotta alla metà qualora la rettifica della infedele dichiarazione venga presentata entro il 60° giorno dalla data della presentazione della dichiarazione stessa.